

**CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLO SPORTELLINO UNICO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE
www.impresainungiorno.gov.it**

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente documento, si applicano le seguenti definizioni:

a) **Comune**: l'Amministrazione Comunale che aderisce al Servizio di gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il Portale www.impresainungiorno.gov.it.

b) **Camera di Commercio**: l'ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

c) **Unioncamere**: l'ente che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano, occupandosi di promuovere, realizzare e gestire servizi e attività per le Camere di commercio, a vantaggio di tutte le categorie economiche.

d) **InfoCamere**: la società consortile di informatica per azioni delle Camere di Commercio italiane che fornisce alla Camera di Commercio le soluzioni informatiche per l'erogazione del Servizio.

e) **Servizio**: il Servizio telematico che consente al Comune la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il Portale www.impresainungiorno.gov.it.

f) **Portale**: il sito web www.impresainungiorno.gov.it, gestito da InfoCamere, che consente l'accesso ai servizi di rete per gli adempimenti di impresa su tutto il territorio italiano.

g) **SUAP**: lo Sportello Unico delle Attività Produttive istituito dal D. Lgs. n. 112/1998 e regolamentato dal D.P.R. n. 160/2010.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il Comune aderisce al Servizio messo a disposizione dalla Camera di Commercio per la gestione telematica delle pratiche del SUAP tramite il Portale, comprensivo dei seguenti

servizi connessi:

a) servizio di *help desk* telefonico di livello nazionale per l'utenza (Comuni ed imprese) relativamente agli aspetti tecnologici connessi alle procedure di autenticazione e funzionamento del Portale;

b) prestazione di servizi di pagamento per la gestione delle pratiche SUAP in modalità telematica.

2.2 La Camera di Commercio dichiara che, per l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali, si avvarrà del supporto tecnico della propria società InfoCamere, la quale possiede i mezzi, l'infrastruttura tecnologica e le competenze tecniche necessarie.

InfoCamere, nella sua qualità di conservatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, procederà alla conservazione a norma di tutti i documenti informatici trasmessi telematicamente allo Sportello Unico tramite il Portale.

Art. 3 – Modalità di esecuzione

3.1 Il Servizio verrà espletato in conformità alle modalità specificate e con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia dell'attività espletata.

3.2 Le funzionalità del Servizio sono ulteriormente dettagliate nella documentazione pubblicata sul Portale all'interno della sezione "per la Pubblica Amministrazione", che il Comune dichiara di ben conoscere ed accettare.

È onere del Comune dotarsi dei dispositivi hardware e della connessione internet per l'accesso al Servizio, nonché di tutte le soluzioni informatiche necessarie per un uso ottimale del Servizio stesso.

3.3 Il Comune prende atto ed accetta che sarà facoltà della Camera di Commercio modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche e le modalità di accesso e

fruizione ai servizi messi a disposizione, anche in virtù dell'eventuale mutamento delle disposizioni normative applicabili in materia. È altresì facoltà della Camera di Commercio modificare, in qualsiasi momento, le presenti condizioni generali.

Ciascuna variazione delle caratteristiche del servizio e delle condizioni d'uso sarà comunicata al Comune ai sensi del successivo articolo 11, con almeno 30 giorni di anticipo. L'utilizzo del Servizio dopo detto termine equivale ad accettazione delle modifiche ad ogni effetto di legge.

Art. 4 - Oneri economici

4.1 Si rinvia a quanto previsto nel Modulo di adesione al Servizio.

Art. 5 - Limitazioni di responsabilità della Camera di Commercio

5.1 Il Comune prende atto ed accetta che la Camera di Commercio si limita a svolgere esclusivamente l'attività tecnica di gestione del Servizio, restando del tutto estranea ai procedimenti di apertura, gestione e chiusura delle pratiche SUAP ed, in generale, ad ogni attività ed adempimento di natura amministrativa connesso alle predette pratiche, salvo accordi specifici ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 160/2010.

5.2 Il Comune, pertanto, prende atto ed accetta che la Camera di Commercio non ha alcuna responsabilità in ordine ai documenti ed ai dati inseriti attraverso il Portale, né potrà essere chiamata a rispondere di eventuali anomalie nella gestione di procedimenti di competenza comunale, di inesattezze o errori contenuti nei documenti ricevuti, gestiti e conservati tramite la soluzione informatica oggetto delle presenti Condizioni Generali.

5.3 La Camera di Commercio non assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista nelle presenti Condizioni Generali.

5.4 Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Camera di Commercio non risponde per eventuali ritardi o inadempimenti nell'espletamento del Servizio.

Art. 6 – Adesione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

6.1 Al fine di ottemperare all'obbligo di consentire l'accesso degli utenti per il tramite del Sistema di cui all'art. 64, comma 2-bis, D. Lgs. n. 82/2005, il Comune – ai sensi degli artt. 3 e 14 DPCM 24 ottobre 2014 - delega la Camera di Commercio ad aderire, in suo nome e per suo conto, al Sistema pubblico di gestione dell'identità digitale relativamente ai servizi erogati attraverso il Portale www.impresainungiorno.gov.it.

Di conseguenza, il Comune conferisce espressamente alla Camera di Commercio il potere di stipulare l'apposita convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, eventualmente anche per il tramite di Unioncamere.

6.2 La Camera di Commercio si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'adesione al Sistema di gestione dell'identità digitale.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

7.1 Il Comune, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003, opera quale Titolare del trattamento dei dati inerenti le pratiche ad esso trasmesse tramite il SUAP, impegnandosi a tal fine a garantire la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti a carico del Titolare dalla normativa vigente.

In particolare, il Comune si impegna a far accedere alla piattaforma camerale di gestione del SUAP soltanto i soggetti abilitati, adottando ogni cautela organizzativa finalizzata ad impedire accessi illegittimi e non consentiti.

In qualità di Titolare del trattamento, il Comune nomina la Camera di Commercio, in qualità di erogatore del Servizio, responsabile esterno del trattamento dei suddetti dati ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003.

7.2 La Camera di Commercio, in qualità di Responsabile del trattamento:

- fornirà al Titolare, a semplice richiesta e con le modalità indicate da quest'ultimo, tutti i dati e le informazioni che consentano al Titolare medesimo di adempiere ai propri obblighi;
- curerà che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- adotterà tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;

- fornirà al Titolare, a semplice richiesta e con le modalità indicate da quest'ultimo, tutti i dati e le informazioni oggetto dei trattamenti affidati;

- compirà tempestivamente quanto necessario per conformarsi a richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell'Ordine;

- provvederà alla nomina di eventuali Incaricati del trattamento ai sensi dei provvedimenti adottati dal Garante Privacy, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in generale, il rispetto della normativa vigente;

- osserverà le disposizioni dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con riferimento ai dati degli utenti acquisiti per il tramite del Sistema pubblico dell'identità digitale. In particolare, il Responsabile si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente.

Art. 8 - Durata e recesso

8.1 Il Servizio verrà erogato a decorrere dalla data di attivazione che sarà comunicata al Comune successivamente all'invio del modulo di adesione.

L'adesione al Servizio ha durata triennale.

Sarà facoltà delle parti recedere mediante apposita comunicazione ai sensi del successivo articolo 11, con preavviso di almeno tre mesi.

Il Comune potrà rinnovare l'adesione al Servizio attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile dalla Camera di Commercio in piattaforma, accettando espressamente le condizioni di servizio ivi riportate.

8.2 La Camera di Commercio potrà interrompere liberamente l'erogazione del Servizio, nel caso di mutamenti normativi che incidano sotto qualsiasi forma sulla disciplina del SUAP, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che comportino modifiche alla ripartizione dei compiti tra Camera e Comuni, alle modalità di erogazione delle attività e servizi connessi al SUAP da parte della Camera, alle caratteristiche ed al

funzionamento del SUAP.

8.3 Nel caso di interruzione del Servizio ai sensi del precedente punto 8.2 o comunque di cessazione del presente accordo per qualsiasi causa, la Camera di Commercio comunicherà al Comune la messa a disposizione dei documenti conservati in esecuzione del presente incarico. Il Comune si impegna a ritirare tutta la documentazione entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il Comune solleva la Camera da qualsivoglia ulteriore obbligo di conservazione e conseguente relativa responsabilità.

Art. 9 - Sospensione dei servizi

9.1 Fermi restando gli obblighi di legge, la Camera di Commercio potrà sospendere in qualsiasi momento i servizi per procedere alla manutenzione di impianti ed altre apparecchiature necessarie all'esecuzione dei servizi stessi, dandone comunicazione al Comune, ove possibile, con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi.

Art. 10 - Foro competente

10.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'erogazione del Servizio e alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

Art. 11 - Dichiarazioni finali

11.1 Ogni comunicazione e/o notificazione relativa al Servizio oggetto delle presenti Condizioni Generali sarà eseguita con pieno effetto:

a) per la Camera di Commercio ai recapiti indicati nel Modulo di adesione al Servizio.

b) per il Comune ai recapiti del referente dichiarati al Ministero dello Sviluppo Economico in fase di attestazione dei requisiti SUAP o successive modifiche.

Resta espressamente inteso che sarà facoltà della Camera di Commercio effettuare dette comunicazioni e/o notificazioni al Comune anche mediante la pubblicazione in apposita sezione informativa sul Portale.